

Statuto del Comitato Promotore per la candidatura della Città di Torino quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo"
("Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism" - AMLA).

Art. 1 (Denominazione)

Su iniziativa della Regione Piemonte e della Città di Torino è costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, un comitato, senza fini di lucro, denominato "Comitato Promotore per la candidatura della Città di Torino quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" ("Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism" - AMLA).

Art. 2 (Sede)

Il Comitato promotore ha sede presso la Regione Piemonte in Torino, piazza Castello, 165.

Art. 3 (Scopo)

Il Comitato promotore non ha fini di lucro e ha lo scopo di predisporre e presentare la candidatura della Città di Torino quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" ("Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism", AMLA), Autorità indipendente di prossima istituzione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, nonché di coordinare ogni attività inerente a tale scopo.

Art. 4 (Durata)

Il Comitato Promotore avrà durata fino all'assegnazione ufficiale della sede dell'Autorità, fatto salvo lo svolgimento delle necessarie attività volte alla sua liquidazione o trasformazione.

Art. 5 (Registrazione e Patrimonio)

Il Comitato promotore richiederà il riconoscimento legale della personalità giuridica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il Comitato Promotore non possiede patrimonio.

Art. 6 (Fondatori e Associati)

Sono membri fondatori del Comitato la Regione Piemonte e la Città di Torino, rappresentati dal Presidente della Regione e dal Sindaco, o loro delegati.

Possono essere associati successivamente al Comitato Promotore altri soggetti istituzionalmente interessati alle finalità del Comitato Promotore, previa domanda che sarà sottoposta all'approvazione unanime del Consiglio di Presidenza.

I membri Fondatori e Associati potranno farsi carico direttamente, o tramite soggetti da loro individuati, di spese derivanti dallo svolgimento delle attività del Comitato.

I membri Fondatori e Associati potranno svolgere direttamente o per il tramite di enti, in qualsiasi forma costituiti, di cui detengano il controllo o la partecipazione, attività rientranti nella sfera di operatività del Comitato. I membri Fondatori e Associati non potranno rivalersi nei confronti del Comitato per le attività volontariamente svolte a beneficio di questo né potrà essere loro riconosciuta alcuna forma di remunerazione o rimborso.

Art. 7 (Organi)

Sono organi del Comitato:

- il Consiglio dei Promotori
- il Consiglio di Presidenza
- il Presidente

I componenti gli organi del Comitato operano a titolo gratuito. E' previsto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'attività svolta.

Art. 8 (Consiglio dei Promotori)

Il Consiglio dei Promotori è composto dai rappresentanti di ciascun ente Fondatore o Associato.

Qualora altri enti aderiscano al Comitato avranno facoltà di designare un componente.

Ciascun Ente potrà revocare e sostituire i propri rappresentanti in ogni momento attraverso una formale comunicazione al Presidente.

Il Consiglio dei Promotori è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato, o in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio dei Promotori si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, incluso il Presidente e con la presenza di entrambi i membri Fondatori.

Il Consiglio contribuisce all'attività del Comitato esprimendo pareri e proponendo iniziative e attività al Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio si esprime con pareri non vincolanti sulle proposte del Consiglio di Presidenza relative a:

- a) determinazione delle attività da svolgere per la redazione e la presentazione del progetto di candidatura;
- b) approvazione del progetto di candidatura;
- c) modifiche al presente Statuto;
- d) scioglimento o trasformazione del Comitato.

Ciascun componente del Comitato Promotore e dei suoi organi è individualmente responsabile dei propri atti compiuti durante il periodo di appartenenza al Comitato ai sensi dell'articolo 40 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 (Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte e dal Sindaco della Città di Torino, o loro delegati, e dal Presidente del Comitato.

Il Consiglio di Presidenza cura i rapporti istituzionali e stabilisce, con indirizzi che sono comunicati al Consiglio dei Promotori, azioni e strategie funzionali al perseguimento dello scopo del Comitato.

Il Consiglio delibera con la modalità del consenso sulle seguenti materie:

- a) determinazione delle attività da svolgere per la redazione e la presentazione del progetto di candidatura;
- b) approvazione del progetto di candidatura;
- c) ammissione di nuovi associati;
- d) modifiche al presente Statuto;
- e) scioglimento o trasformazione del Comitato.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente del Comitato è nominato con proprio atto dal Presidente della Regione Piemonte di intesa con il Sindaco della Città di Torino.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Promotore di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente predispose il progetto di candidatura da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 11 (Scioglimento)

Il Comitato potrà essere sciolto con le modalità previste all'art. 8 a seguito della mancata assegnazione alla Città di Torino della sede dell'Autorità nonché per tutte le altre cause previste dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Art. 12 (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 39 e seguenti del Codice Civile, nonché la disciplina in materia di enti senza scopo di lucro.